

## Sommario

PRECISAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEI DATI TOPONOMASTICI (STRADARI E NUMERI CIVICI) IN ANSC, TRAMITE L'UTILIZZO DEL "PORTALE PER I COMUNI" .....	3
Aspetti generali.....	3
A. Denominazione da delibera.....	3
B. Denominazione completa.....	3
C. Denominazione località .....	4
D. Inserimento toponimi.....	4
E. Collegamento toponimi.....	4
F. Termine stabilito per il completamento delle attività di validazione dei toponimi e dei numeri civici4	
G. Toponimi duplicati.....	5
H. Toponimi provvisori.....	5
NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLO STRADARIO.....	6
Aspetti generali.....	6
1. Elementi del toponimo stradale (odonomo).....	7
2. Riconoscibilità univoca del toponimo stradale .....	7
3. Denominazioni riferite a persone .....	7
4. Titoli onorifici, religiosi, nobiliari e qualifiche professionali .....	7
5. Denominazioni riferite a fratelli e sorelle .....	8
6. Denominazioni riferite a santi.....	8
7. Denominazioni riferite a monumenti.....	8
8. Denominazioni con pseudonimi.....	8
9. Denominazioni fittizie .....	8
10. Toponimi con indicazione della precedente denominazione .....	8
11. Località e ubicazione in cui ricade l'area di circolazione.....	9
12. Toponimi con presenza di caratteri speciali .....	9
13. Toponimi con presenza di trattino d'unione .....	9
14. Specificazioni del toponimo .....	9
15. Indicazione delle date .....	10
16. Indicazioni numeriche .....	10
17. Aree di circolazione private .....	11
18. Aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore con stessa denominazione ....	11
19. Parchi, giardini e luoghi di interesse .....	11
20. Autostrade e strade statali,regionali, provinciali e comunali .....	12
21. Infrastrutture viarie.....	13
22. Sentieri (o mulattiere o tratturi): .....	13

23. Aree di circolazione pedonali o ciclabili .....	13
24. Strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica .....	14
25. Parcheggi.....	14
26. Bivi, incroci, svincoli e rotatorie.....	15
27. Specifica del TRONCO o PROLUNGAMENTO di strada nella denominazione .....	15
28. DUG Lungofiume, lungolago e lungomare.....	15
29. DUG “case sparse” e “case” “villaggi” “borgata” “rione” “quartiere” .....	15
30. DUG a riferimento puntuale .....	16
31. DUG con indicazione della posizione, o con riferimento spaziale e dimensionale.....	16
32. DUG con attributi qualificativi.....	17
33. DUG doppie.....	17
34. Dizionario nazionale delle specie di area di circolazione (DUG ANSC) .....	18
35. Toponimi duplicati .....	20
<b>NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELL’INDIRIZZARIO .....</b>	<b>21</b>
1. Il campo di osservazione dei numeri civici.....	21
2. Accessi e numeri interni.....	24
3. Accessi agli edifici.....	25
3.1 Accessi pedonali .....	26
3.2 Accesso diretto al box .....	29
3.3 Passi carrabili.....	29
3.4 Accessi temporaneamente chiusi.....	29
4. Edifici precedentemente esentati.....	30
4.1 Monumenti.....	31
4.2 Edifici rurali a carattere permanente .....	31
4.3 Fienili .....	32
4.4 Edicole e chioschi .....	33
4.5 Strutture per l’erogazione di servizi, locali tecnologici .....	33
5. Alloggi precari .....	34
5.1 Strutture semipermanenti.....	34
5.2 Insediamenti mobili.....	35
5.3 Strutture mobili disperse.....	36
6. Accesso ad aree non edificate .....	36

## PRECISAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEI DATI TOPONOMASTICI (STRADARI E NUMERI CIVICI) IN ANSC, TRAMITE L'UTILIZZO DEL "PORTALE PER I COMUNI"

(rif. Portale per i Comuni dell'Agenzia delle Entrate – Gestione della toponomastica)

### **Aspetti generali**

Nelle attività di consolidamento, aggiornamento e validazione dello stradario si raccomanda di verificare anche i toponimi che nello stato proposto assumono la condizione di **Approvato e Preapprovato**.

**IMPORTANTE:** Si fa presente che l'elenco delle specie di area di circolazione (dug) disponibili sul Portale per i Comuni sono quelle risultanti dall'integrazione delle fonti utilizzate e non quelle riconosciute come valide nel dizionario nazionale delle dug. Tutte le specie a uso locale saranno validate dall'Istat previa definizione da parte del Comune proponente e strettamente attinenti alle aree di circolazione. Non sono ammessi nello stradario toponimi di luoghi che non sono riferiti a aree di circolazione.

### **A. Denominazione da delibera**

Il nome proprio delle aree di circolazione deve essere registrato con la dizione utilizzata in delibera nel campo *Denominazione da delibera*, tale denominazione verrà anche utilizzata nelle visure catastali. La specie di area di circolazione (via, viale, piazza, lungomare, traversa, eccetera) deve essere registrata nel campo *DUG*. Se in delibera c'è un palese errore in quanto sono state trascritte parole abbreviate prive di punto, nella denominazione da delibera si dovrà inserire tali elementi con il punto (va inserito "S." e non "S" per indicare l'abbreviazione di "San", "G." e non "G" per indicare l'abbreviazione di "Giuseppe", ecc...).

Es.: se la denominazione presente in delibera è Via S Giuseppe

Nel campo *DUG* registrare: **VIA**

Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **S. GIUSEPPE**

Nel caso in cui il toponimo da delibera riporta specificazioni della denominazione, oppure pseudonimi riferiti a persone a cui è intitolata l'area di circolazione, o indicazione della precedente denominazione, questi **non dovranno essere registrati**. Es.:

Via A. Moro – Politico

Via A. De Curtis (Totò)

Piazza della Repubblica già Piazza Esedra

Nel campo *Denominazione da delibera* saranno registrati:

Via A. Moro

Via A. De Curtis

Piazza della Repubblica

### **B. Denominazione completa**

Qualora la denominazione deliberata non sia in forma estesa, nel campo *Denominazione completa* sarà necessario esplicitare gli eventuali termini registrati in modo puntato nel campo *Denominazione da delibera*, inserendo anche le eventuali parti della denominazione non presenti in delibera. La registrazione del toponimo in forma estesa deve rispettare le regole definite nella successiva sezione dell'informativa - NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLO STRADARIO.

Es 1.: V. G. Garibaldi (da delibera)

Nel campo DUG registrare: **VIA**

Nel campo *Denominazione completa* registrare: **GIUSEPPE GARIBALDI**

Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **G. GARIBALDI**

Es 2.: Via Garibaldi (da delibera)

Nel campo DUG registrare: **VIA**

Nel campo *Denominazione completa* registrare: **GIUSEPPE GARIBALDI** (o a seconda dei casi **ANITA GARIBALDI, BRIGATA GARIBALDI, ecc..**)

Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **GARIBALDI**

Es 3.: S.S. BERGAMINA (da delibera)

Nel campo DUG registrare: **STRADA STATALE**

Nel campo *Denominazione completa* registrare: **472 BERGAMINA**

Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **BERGAMINA**

Nel primo esempio le lettere puntate “V.” e “G.” sono state portate in forma estesa.

Nel secondo esempio è stato aggiunto il nome “GIUSEPPE” non presente in delibera.

Nel terzo esempio per completezza della denominazione è stato aggiunto il codice identificativo della strada statale non presente in delibera.

### **C. Denominazione località**

Nel caso in cui il toponimo trascritto in delibera riporta la località dove è collocata l’area di circolazione, il nome della località deve essere registrato nel campo *Denominazione località*.

Es 1.: V. G. Garibaldi-Le Cenate (da delibera)

Nel campo DUG registrare: **VIA**

Nel campo *Denominazione completa* registrare: **GIUSEPPE GARIBALDI**

Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **S. GIUSEPPE**

Nel campo *Denominazione località* registrare: **LE CENATE**

### **D. Inserimento toponimi**

Prima di inserire nuovi toponimi accertarsi che non siano già presenti nello stradario anche se registrati con piccole differenze. Nel caso rettificare la denominazione presente facendola corrispondere a quella intesa dal Comune.

### **E. Collegamento toponimi**

Verificare eventuali denominazioni duplicate, riferite ad una medesima area di circolazione, e collegarli tra loro, scegliendo come toponimo capofila quello più completo. Es:

**VIA DEI TULIPANI** (*toponimo capofila*)

VIA TULIPANI (*toponimo collegato*)

### **F. Termine stabilito per il completamento delle attività di validazione dei toponimi e dei numeri civici**

Per motivi tecnici, per alcuni Comuni si è creato un lieve ritardo nel caricamento dei dati sul Portale per i Comuni, rispetto alla data di *“Inizio attività”* prevista nell’allegato 1 alla nota Istat del 15 gennaio 2014 (Protocollo n. 912/2014/P).

Per tali Comuni il termine *“Fine attività”* indicato nel citato allegato 1 è da intendersi posticipato di un numero di giorni pari al ritardo con cui i dati sono stati caricati sul Portale per i Comuni.

Sono computati come giorni di proroga anche quelli di attesa per il rilascio del *“nulla osta”* da parte di Istat da quando il Comune ha effettuato *l’attestazione di completamento delle attività* di lavorazione dei toponimi.

### **G. Toponimi duplicati**

Per toponimi duplicati, corrispondenti ad aree di circolazione distinte ubicate in zone diverse del territorio comunale, si veda il **punto 35. Toponimi duplicati** delle **NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLO STRADARIO**.

Nel caso di impossibilità ad eseguire quanto indicato al punto 35 in tempi brevi il Comune dovrà inviare, per ciascun toponimo duplicato, la seguente documentazione trasmessa alla casella di posta elettronica [ansc@istat.it](mailto:ansc@istat.it) avente come oggetto *“Duplicazione toponimi Comune di .....”*:

1. delibera comunale della titolazione dell’area di circolazione;
2. estratto cartografico dove sia rappresentata l’area di circolazione presente nella delibera di cui al punto 1;
3. autorizzazione del Prefetto.

L’Istat, esaminata la documentazione ricevuta, dopo aver verificato che i due toponimi duplicati si riferiscono a due aree di circolazione fisicamente distinte, consentirà al Comune di completare l’attività in corso, mantenendo in via transitoria le due denominazioni duplicate, che dovranno però essere differenziate inserendo, per almeno una delle due aree di circolazione, nel campo *“Denominazione località”* il nome della località o della frazione in cui ricade l’area di circolazione. Inoltre, per tale area di circolazione, dovrà essere scelto nel campo **Flag denominazione** una delle seguenti opzioni:

- ***“la denominazione è provvisoria ed è priva del relativo provvedimento amministrativo”***
- ***“la denominazione è provvisoria ed i riferimenti forniti sono del relativo provvedimento amministrativo”***

Le denominazioni provvisorie dovranno essere sanate, mediante nuova deliberazione, entro l’entrata in vigore di ANNCSU e comunque non oltre 6 mesi dalla data di attestazione, da parte del Comune, del completamento dell’attività di certificazione dello stradario e dei numeri civici.

### **H. Toponimi provvisori**

I toponimi provvisori inseriti in ANSC (**Flag denominazione** uguale a ***“la denominazione è provvisoria ed è priva del relativo provvedimento amministrativo”*** oppure ***“la denominazione è provvisoria ed i riferimenti forniti sono del relativo provvedimento amministrativo”***), dovranno essere sanati, mediante una nuova deliberazione, con la quale si attribuisce la denominazione definitiva all’area di circolazione, entro l’entrata in vigore di ANNCSU e comunque non oltre 6 mesi dalla data di attestazione, da parte del Comune, del completamento dell’attività di certificazione dello stradario e dei civici.

## NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLO STRADARIO

(rif. Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014)

(rif. Regolamento Anagrafico - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Istruzioni per l'ordinamento ecografico di onomastica stradale e numerazione civica)

### Aspetti generali

Per favorire i Comuni nello svolgimento delle attività richieste dalla circolare Istat n. 912/2014/P si indicano, di seguito, ulteriori chiarimenti in merito alle regole di standardizzazione ed alla corretta modalità di inserimento delle informazioni nello stradario comunale.

Il Comune deve deliberare le nuove denominazioni delle aree di circolazione in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli (Esempio: VIALE ALESSANDRO MANZONI). Inoltre, le denominazioni inserite non dovranno contenere abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, evitando errori di ortografia o refusi di battitura.

Qualora il Comune rispetti le indicazioni suddette, si avrà una perfetta coincidenza tra la denominazione presente in delibera e quella presente nello stradario comunale, in caso contrario, l'adeguamento alle modalità tecniche indicate per la standardizzazione e la normalizzazione della "denominazione estesa":

- non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in forma standard. Tuttavia, nei casi in cui, per i più svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica, nelle nuove targhe deve essere indicata la "dizione estesa" dell'area di circolazione, anche se sintatticamente diversa da quella deliberata dal Comune;
- non comportano la sostituzione delle carte di identità ai cittadini se non su richiesta. Alla scadenza naturale delle stesse, le nuove dovranno invece riportare l'indirizzo scritto in forma completa ed estesa.

Al fine di standardizzare le denominazioni deliberate dai Comuni, ciascun Comune deve provvedere, con una o più delibere anche di carattere cumulativo, ad adeguare le denominazioni esistenti già deliberate alle regole tecniche indicate dall'Istat, entro l'entrata in vigore di ANNCSU previsto dall'art. 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Le delibere relative alle nuove aree di circolazione o alla modifica della denominazione delle aree già esistenti devono necessariamente rispettare le regole tecniche sopraindicate. Ogni variazione della toponomastica stradale o una revisione della numerazione (es. Via Giuseppe Verdi che diventa Via Giuseppe Mazzini) possono essere disposte d'ufficio in conseguenza di modifiche alla viabilità o al tessuto urbanistico. Tali modifiche devono comportare l'aggiornamento dell'informazione nei vari servizi del Comune (anagrafe, tributi, edilizia, urbanistica, ecc.). In questo caso l'avvio del procedimento è comunicato agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e modifiche successive. Le stesse considerazioni di cui sopra sono valide per tutti i documenti ufficiali in uso presso il Comune che contengano dati toponomastici.

In caso di revisione dell'onomastica stradale o della numerazione civica il cittadino non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione né per l'aggiornamento dei documenti d'identità, né della patente di guida o del libretto di circolazione, ma sarà sufficiente esibire copia del certificato di residenza, (Circolare MIACEL n. 24 del 31 dicembre 1992, Circolare MIACEL n. 2 del 7 febbraio 1996 del Ministero dell'Interno e Nota n. 1235/n.350 del 23 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

L'archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANNCSU), ha come obiettivo quello di essere un registro toponomastico di riferimento per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, di costituire la fonte primaria per la validazione degli indirizzi dell'istituendo archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all'art. 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Gli indirizzi presenti in ANPR dovranno corrispondere a quelli di ANNCSU.

**IMPORTANTE:** Si fa presente che l'elenco delle specie di area di circolazione (dug) sono quelle presenti nel dizionario nazionale delle dug. Tutte le specie a uso locale saranno validate dall'Istat previa descrizione da parte dell'Ente proponente e strettamente attinenti alle aree di circolazione. Non sono ammessi nello stradario toponimi di luoghi che non sono riferiti a aree di circolazione.

### **1. Elementi del toponimo stradale (odonimo)**

Ogni area di circolazione è distinta dal **Toponimo** stradale. Questo è costituito dalla **specie** (DUG - Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla **denominazione** (DUF - Denominazione Urbanistica ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

### **2. Riconoscibilità univoca del toponimo stradale**

Il riferimento di ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere relativa a: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi si vuole intendere.

### **3. Denominazioni riferite a persone**

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, internazionali, nazionali o locali, dovranno contenere prima l'indicazione del nome e a seguire il cognome, ad es. VIA ALDO MORO.

### **4. Titoli onorifici, religiosi, nobiliari e qualifiche professionali**

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovranno contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, **religiosi**, **nobiliari** o qualifiche professionali (se presenti), poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a figure religiose, precedute dall'attributo DON (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o PAPA (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o PADRE (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA). **I titoli nobiliari (re, principe, duca, marchese, conte, visconte e barone) se accompagnati dal nome del casato dovranno essere posti dopo il nome e cognome (es. VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR o PIAZZA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA).** La presente regola vale solo quando i titoli onorifici, **religiosi**, **nobiliari** o le qualifiche professionali sono riportati in delibera.

## **5. Denominazioni riferite a fratelli e sorelle**

Le aree di circolazione intestate a “Fratelli” (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o “Sorelle” (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrate riportando solo il sostantivo e il cognome.

## **6. Denominazioni riferite a santi**

Le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant’, Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant’Antonio che può riferirsi a personaggi diversi si dovrà specificare nella denominazione a quale santo è realmente titolata la strada: ad es. VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA o VIA SANT’ANTONIO ABATE.

## **7. Denominazioni riferite a monumenti**

Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. che contengono un nome proprio di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell’opera stessa e non del personaggio a cui è riferita potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO.

## **8. Denominazioni con pseudonimi**

Nel caso di aree di circolazione intitolate a personaggi noti anche con uno pseudonimo, la denominazione dovrà riferirsi unicamente al nome reale o allo pseudonimo. Lo pseudonimo o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe. Es. PIAZZA MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO dovrà essere registrato con una delle seguenti opzioni:

PIAZZA MICHELANGELO MERISI

*oppure:*

PIAZZA CARAVAGGIO

O come per il caso di VIA GIOVANNI ERMETE GAETA DETTO E. A. MARIO, la registrazione dovrà essere:

VIA GIOVANNI ERMETE GAETA

*oppure:*

VIA E A MARIO

## **9. Denominazioni fittizie**

I toponimi riferiti agli indirizzi fittizi utilizzati per registrare in anagrafe i senzatetto o i senza fissa dimora, non devono far parte dello stradario in quanto non corrispondono a un’area di circolazione fisicamente presente nel territorio comunale. Esempi di toponimi generici: VIA DELLA CASA COMUNALE, VIA DIMORA SCONOSCIUTA, VIA SENZA FISSA DIMORA, ecc.. Anche quando i toponimi fanno riferimento a nomi propri di persona come ad es.: VIA MODESTA VALENTI a Roma o VIA REMO CERINI a Pistoia.

## **10. Toponimi con indicazione della precedente denominazione**

Nei casi in cui al toponimo è associata la denominazione che l’area di circolazione aveva prima dell’attuale, essa dovrà essere omessa dalla registrazione. Es: PIAZZA DELLA REPUBBLICA (GIA’ PIAZZA ESEDRA) deve essere registrata solo come PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Le precedenti denominazioni o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe.



### **11. Località e ubicazione in cui ricade l'area di circolazione**

Il nome della località dove è collocata l'area di circolazione, deve essere registrato (quando strettamente necessario) in un campo specifico "Denominazione località".

Qualsiasi altro riferimento o specificazione sulla ubicazione dell'area di circolazione non dovrà essere presente nel toponimo. Nel modello Mod. AP/8 riferito all'art. 45 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'ubicazione dell'area di circolazione è riferita a un campo specifico che in questa occasione non viene richiesto.

### **12. Toponimi con presenza di caratteri speciali**

Nelle denominazioni non è previsto l'utilizzo di caratteri speciali a meno dell'apice (') per le lettere accentate o parole apostrofate e del trattino di unione (-). Eventuali caratteri speciali sono ammessi solo dalla dizione in lingua nei Comuni in cui è riconosciuto il bilinguismo.

### **13. Toponimi con presenza di trattino d'unione**

Nelle denominazioni l'impiego del trattino deve essere utilizzato solo nei seguenti casi:

- Denominazioni con nomi di località che indicano origine e destinazione dell'area di circolazione, es. AUTOSTRADA A13 PADOVA-BOLOGNA. **L'indicazione dei nomi di origine e destinazione è valida solo per le seguenti specie: AUTOSTRADA, COLLEGAMENTO, LITORANEA, RACCORDO, STRADA, STRADA COMUNALE, STRADA CONSORTILE, STRADA PODERALE, STRADA PROVINCIALE, STRADA REGIONALE, STRADA STATALE, STRADA VICINALE;**
- Denominazioni riferite a una sola persona il cui "Nome" di famiglia è composto da due cognomi, es. VIA CARLO DONAT-CATTIN oppure VIA ANTONIO MARIA VASSALLI-EANDI. Questa regola non deve essere applicata ogni qualvolta la denominazione, riferita a una persona, presenta due cognomi, ma solo quando il Comune ne ravvede la necessità e ha gli strumenti per attestare l'unione dei due cognomi, (atti di delibere o di trascrizione anagrafica);
- Denominazioni riferite a date complete (giorno mese e anno) dove il giorno indicato è maggiore di uno, es VIA 8-9 MAGGIO 1848;
- Denominazioni che riportano periodi identificati da due diversi anni (come per anno di inizio e fine di un evento), es. VIA CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918.

Il trattino deve essere registrato sempre privo di spazi.

Quando la denominazione è riferita a due o più persone distinte o a due luoghi non riferiti a origine e destinazione, l'uso del trattino non è previsto. I nomi propri di persona e dei luoghi possono solo essere legati da una congiunzione semplice "e" ("ed"), es. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO o VIA ESULI ISTRIANI E DALMATI.

### **14. Specificazioni del toponimo**

Tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata in archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle

Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE. Le stesse specificazioni vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

### **15. Indicazione delle date**

Per le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi, nella denominazione il giorno e l'anno sono registrati attraverso la numerazione naturale (1, 2, 3, ecc.), mentre il mese con caratteri alfabetici (gennaio, febbraio, ecc.). Es. VIA 18 AGOSTO 1944.

Per le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione i numeri vanno esplicitati: in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in cifre se è presente anche l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è registrato come VIA 18 AGOSTO 1944. Il mese è sempre scritto con caratteri alfabetici.

Per le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese, nella denominazione il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE.

Per le aree di circolazione che riportano date composte solo da mese e anno, nella denominazione il mese va esplicitato in lettere e l'anno in numeri arabi: ad es. VIA MAGGIO 1898.

Per le aree di circolazione che riportano la contrazione dell'anno (con o senza apostrofo), nella denominazione l'anno va esplicitato in cifre e in forma estesa, ad es. Via Italia '61 è scritto VIA ITALIA 1861. L'unico caso escluso è la denominazione riferita a RAGAZZI DEL 99 il cui anno è scritto in forma abbreviata ma senza apostrofo.

### **16. Indicazioni numeriche**

Quando in una zona delimitata (località, quartiere, rione, ecc.) una serie di aree di circolazione non hanno una denominazione univoca ma sono identificabili da una numerazione, si procede ad inserirla nelle seguenti due modalità:

**all'inizio della denominazione.** Quando si vuole utilizzare l'indicazione numerica nella forma ordinale (primo, secondo, ecc.). La forma ordinale dei numeri può riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, VIA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. Es.

Specie	VIA
Denominazione__	PRIMA BANDIERA

**alla fine della denominazione.** Quando si vuole utilizzare l'indicazione numerica nella forma cardinale (uno, due, ecc.). Adottabile per le denominazioni di aree di circolazione di qualsiasi specie. Es.

Specie	VIA
Denominazione	BANDIERA UNO

La numerazione naturale (1, 2, 3, ecc.) e la numerazione romana (I, II, III, IV, ecc.) devono essere ricondotte a una delle due modalità sopra descritte.

Se l'indicazione è riferita alla successione numerica assegnata a aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore e la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si immette, il numero deve essere registrato in forma ordinale esclusivamente all'inizio della denominazione. In questo caso la forma ordinale dei numeri può riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. Es.:

Specie	TRAVERSA
Denominazione	PRIMA DI VIA DEL BECCARELLO

Le indicazioni numeriche (in forma araba o romana) quantitative o strettamente legate al nome proprio a cui è titolata la strada e non riferite alla successione delle aree di circolazione, devono essere espresse in lettere: ad es. Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI; Piazza Papa Giovanni Paolo II è registrato PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO.

Nel caso l'indicazione numerica si riferisca al codice amministrativo di identificazione assegnato dall'ente proprietario o gestore dell'area di circolazione, si devono rispettare le regole stabilite al punto 20.

Si ricorda che il comma 5 dell'art 41 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – dice che nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

### **17. Aree di circolazione private**

Ogni area di circolazione privata aperta al pubblico deve essere distinta da una propria denominazione. L'aggettivo "privata" indica la natura della titolarità della strada. In questi casi, la specie deve essere identificata esclusivamente da:

- PASSAGGIO PRIVATO
- STRADA PRIVATA
- **TRAVERSA PRIVATA**
- VIA PRIVATA
- VICO PRIVATO
- VICOLO PRIVATO

Privata o privato non deve mai essere presente nella denominazione a meno che il suo significato non è legato alla titolarità dell'area di circolazione ma a altra specificazione.

Nel caso di strade private a uso pubblico il numero di identificazione della strada non deve essere registrato nella denominazione.

### **18. Aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore con stessa denominazione**

Le aree di circolazione che si immettono da strade di ordine superiore la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si dirama, devono riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. La modalità di registrazione dovrà essere la seguente:

Specie	TRAVERSA
Denominazione	DI VIA ANTONIO GRAMSCI

### **19. Parchi, giardini e luoghi di interesse**

In riferimento al D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'Art. 41 Adempimenti ecografici riporta:

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

Per le ragioni di cui sopra, la toponomastica riferita a parchi, giardini, aiuole, pinete, monumenti, lapidi, isole, fiumi, laghi, porti, aeroporti, castelli, stazioni, punti panoramici, o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree di circolazione **non deve far parte dello stradario** ma potrebbe far parte di una lista di luoghi di interesse (ad uso interno del Comune) e non per le finalità dell'archivio ANNCSU. Invece, vanno registrate tutte le aree di circolazione interne a parchi e giardini che avessero una propria denominazione.

## **20. Autostrade e strade statali, regionali, provinciali e comunali**

I toponimi che contengono il termine PROVINCIALE, REGIONALE, STATALE e AUTOSTRADA nella specie devono essere registrati con STRADA PROVINCIALE, STRADA REGIONALE, STRADA STATALE e AUTOSTRADA. Nella denominazione si deve riportare il codice amministrativo di identificazione (progressivo numerico registrato nel sistema di numerazione araba) assegnato dall'ente proprietario o gestore, seguito eventualmente dal nome proprio o dal nome della località di destinazione o dai nomi delle località di origine e destinazione distanziati dal trattino. Es.:

AUTOSTRADA	A4
<i>oppure</i>	
AUTOSTRADA	A4 DELLA SERENISSIMA
AUTOSTRADA	A13
<i>oppure</i>	
AUTOSTRADA	A13 BOLOGNA-PADOVA
STRADA PROVINCIALE	217
<i>oppure</i>	
STRADA PROVINCIALE	217 DEI LAGHI
STRADA PROVINCIALE	101A
<i>oppure</i>	
STRADA PROVINCIALE	101A ALBANO-TORVAIANICA

Nel caso non si voglia indicare nella denominazione il codice amministrativo di identificazione (progressivo numerico), la specie deve essere registrata senza l'aggettivo PROVINCIALE, REGIONALE, STATALE e AUTOSTRADA. Es. la STRADA PROVINCIALE 217 DEI LAGHI diventa STRADA DEI LAGHI o VIA DEI LAGHI.

I toponimi che contengono il termine COMUNALE nella specie devono essere registrati con STRADA COMUNALE o VIA COMUNALE. Nella denominazione non è necessario indicare il codice amministrativo di identificazione.

**Le aree di servizio autostradali e le aree di sosta attrezzate identificate con un nome proprio devono essere registrate come dug Piazzale. Nella denominazione deve essere riportato in coda il codice amministrativo di identificazione dell'autostrada. Es.:**

**PIAZZALE            GRAN BOSCO EST A32**

**Le stesse indicazioni valgono per le strade statali, regionali e provinciali qualora tali aree siano aperte al pubblico e non di natura privata. In questi casi il codice amministrativo di identificazione della strada dovrà essere preceduto dalla sigla SS, SR e SP. Non rientrano in questa classificazione le aree per la sosta breve a margine della strada.**

Le indicazioni sopra riportate valgono per le aree di circolazione situate fuori dai centri abitati. Le stesse aree di circolazione che attraversano un centro abitato possono essere distinte dai tratti esterni quando si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne. In questo caso il nome del tratto interno della strada sarà diverso dai tratti esterni. I tratti interni sono considerati come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando conservano le caratteristiche e le funzioni della strada esterna, laddove l'edificato si sviluppa lungo i lati della strada e non presenta soluzioni di continuità. In quest'ultimo caso conserva lo stesso nome dei tratti esterni.

## **21. Infrastrutture viarie**

Sono da riferirsi a infrastrutture viarie che consentono lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli (Codice della strada - Cds), le seguenti specie di area di circolazione ammesse nello stradario anche come dug:

- SOVRAPASSO (sin. SOVRAPPASSO, SOVRAPASSAGGIO)
- CAVALCAVIA
- VIADOTTO
- SOTTOPASSO (sin. SOTTOPASSAGGIO)
- SOTTOVIA
- RAMPA
- RACCORDO

Sono da riferirsi a infrastrutture viarie che permettono il superamento di barriere naturali garantendone la continuità della strada, le seguenti specie di area di circolazione ammesse nello stradario anche come dug:

- GALLERIA (sin. TRAFORO, TUNNEL)
- PONTE (sin. PASSERELLA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Le infrastrutture viarie sono registrate nello stradario solo quando l'area di circolazione a loro interessata ha una denominazione diversa da quella posta prima e dopo l'infrastruttura. Es.: tutte le gallerie dell'autostrada hanno un proprio nome ma la strada che le attraversa mantiene la denominazione assegnata dal gestore dell'intera tratta. In questo caso i toponimi delle gallerie non dovranno essere riportati nello stradario.

Le stesse specie di cui sopra valgono quando localmente hanno altri significati purchè attinenti a aree di circolazione. Es.: SOTTOPASSO DEI BOSCAIOLI, in questo caso la strada è riferita a un antico attraversamento utilizzato prevalentemente dai boscaioli.

## **22. Sentieri (o mulattiere o tratturi):**

Sono da riferirsi ad aree di circolazione a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (Codice della strada). Quando denominate, le specie ammesse sono SENTIERO e TRATTURO.

## **23. Aree di circolazione pedonali o ciclabili**

Alle aree di circolazione di esclusivo utilizzo pedonale e ciclabile a cui è stata assegnata una denominazione, nella specie deve essere registrata una delle seguenti dug:

- PERCORSO PEDONALE
- PERCORSO CICLABILE
- PISTA CICLABILE
- PERCORSO CICLOPEDONALE
- PASSEGGIATA (sin. PASSEGGIO)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Non sono previste in archivio le seguenti specie:

- **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.** Cds: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- **PASSAGGIO PEDONALE.** Cds: parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- **PASSO CARRABILE.** Cds: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- **PASSERELLA.** Intesa più comunemente come struttura di tipo temporaneo o mobile adibita al transito pedonale.
- **AREA PEDONALE.** Cds: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad *emissioni zero* aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

#### **24. Strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica**

Le strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica sono strade private minori ad uso pubblico collocate fuori dai centri abitati. Originariamente sono state costruite da enti privati, con eventuale partecipazione pubblica (consorzi di varia natura, società consortili, anche in forma di cooperativa) per permettere il collegamento dei fondi rustici. La loro denominazione deve contenere il nome proprio o il nome della località di destinazione o i nomi delle località di origine e destinazione. Non devono contenere i numeri di identificazione. In questi casi le specie ammesse sono:

- STRADA VICINALE (sin. VIA VICINALE)
- STRADA PODERALE (sin. STRADA RURALE, STRADA INTERPODERALE)
- STRADA CONSORTILE (sin. STRADA CONSORZIALE, VIA CONSORZIALE, STRADA DI BONIFICA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

#### **25. Parcheggi**

I parcheggi sono da intendersi aree di circolazione qualora fossero di uso pubblico e realizzati su un'area a quota terreno. Nel caso il parcheggio fosse realizzato in un edificio in alzato o interrato non deve far parte dello stradario ma considerato come luogo di interesse (vedi punto 19.). Vanno, invece, registrati nei numeri civici tutti gli accessi che dalle aree di circolazione accedono all'edificio destinato a parcheggio.

Definizione di parcheggio nel Cds.: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

## **26. Bivi, incroci, svincoli e rotatorie**

I toponimi che sono identificati dalla specie BIVIO, INCROCIO e SVINCOLO che fanno riferimento all'intersezione di strade non devono essere registrati in archivio. Le porzioni di strada che convergono al bivio o all'incrocio o allo svincolo portano il nome della stessa strada di provenienza. Sono invece identificati in archivio come aree di circolazione distinte le rotatorie, intese come ambito di confluenza di due o più segmenti stradali senza intersecarsi. Le rotatorie vanno registrate quando hanno una propria denominazione. In quest'ultimo caso le specie ammesse sono:

- ROTATORIA
- ROTONDA

## **27. Specifica del TRONCO o PROLUNGAMENTO di strada nella denominazione**

Quando il prolungamento di un'area di circolazione mantiene la denominazione della strada esistente, non dovrà essere specificato nella denominazione il nuovo tratto con il termine TRONCO o PRIMO TRONCO, ecc.. La stessa regola vale anche quando aree di circolazione distinte aventi la stessa denominazione sono differenziate dal termine TRONCO. Esempio, per i toponimi TANGENZIALE OVEST TRONCO PRIMO e PROLUNGAMENTO VIA PIGNA la registrazione dovrà essere:

TANGENZIALE	OVEST
VIA	PIGNA

Si ricorda che qualsiasi riferimento o specificazione sulla ubicazione dell'area di circolazione non dovrà essere presente nel toponimo. Nel modello Mod. AP/8 riferito all'art. 45 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'ubicazione dell'area di circolazione è riferita a un campo specifico che in questa occasione non viene richiesto.

## **28. DUG Lungofiume, lungolago e lungomare**

I toponimi riferiti alle aree di circolazione urbane che costeggiano le rive dei fiumi e dei laghi e che nella dug riportano il nome proprio del corpo idrico anteposto dal prefisso "lungo", devono formare una sola parola. Es. LUNGOPO, LUNGOTEVERE. Quando il nome proprio del corpo idrico inizia per vocale il prefisso diventa "lung" (es. LUNGARNO). La dug LUNGOFIUME, LUNGOLAGO e LUNGOMARE può essere utilizzata come specie generica per la stessa tipologia di area di circolazione.

## **29. DUG "case sparse" e "case" "villaggi" "borgata" "rione" "quartiere"**

I toponimi con dug *case sparse* o *case*, si riferiscono alle aree di circolazione collocate nel territorio extraurbano afferenti a una località. Vista la natura generica delle specie "case sparse" e "case", non propriamente indicate a individuare una specie di area di circolazione, sarebbe opportuno sostituirle con località, frazione, contrada o nucleo. In questo modo si tiene fede alle istruzioni per l'ordinamento ecografico del Regolamento Anagrafico D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223, capitolo 3, paragrafo 6, che disciplina la viabilità esterna ai centri abitati, e che in un caso prevede come unica area di circolazione tutte le strade del territorio di ogni località.

Applicando quanto indicato, la corretta registrazione del toponimo sarebbe la seguente riportata come esempio:

Toponimo errato presente in archivio		Toponimo corretto	
CASE SPARSE	AGOGNATE	LOCALITA'	AGOGNATE
CASE	LUMELLOGNO	LOCALITA'	LUMELLOGNO

Nel caso non fosse possibile cambiare in questa occasione la specie "case sparse", deve, invece, essere necessariamente modificata la dug "CASE" in "CASE SPARSE". Applicando quanto indicato, la registrazione del toponimo sopra riportato sarebbe la seguente:

Toponimo errato presente in archivio		Toponimo corretto	
CASE	LUMELLOGNO	CASE SPARSE	LUMELLOGNO

Altre volte la dug *case, rione, quartiere* viene utilizzata per indicare un complesso residenziale recintato formato da edifici omogenei e coevi realizzati da privati o enti previdenziali e assistenziali. Spesso tale complesso di edifici è perfettamente integrato nel tessuto urbano. In alcuni casi, invece, tale complesso è presente fuori dal centro abitato (*villaggio, borgata*). L'insieme degli edifici e delle unità immobiliari (abitazioni, uffici, esercizi e simili) interne all'area deve essere contraddistinto dai numeri civici che contrassegnano gli accessi dalle strade che delimitano tali aree. Nel caso l'area non fosse recintata, le aree di circolazione interne devono avere una propria denominazione. Qualora si voglia mantenere la stessa denominazione per tutte le strade del complesso residenziale non recintato, esse devono differenziarsi da numeri secondo la successione ordinale rispetto alla posizione. Es., il toponimo VILLAGGIO SANT'EMILIO si riferisce a un complesso residenziale in cui insistono quattro distinte strade. Se si vuole mantenere il riferimento al villaggio, le quattro strade devono essere denominate in modo distinto da numeri ordinali registrati all'inizio della denominazione:

STRADA	PRIMA VILLAGGIO SANT'EMILIO
STRADA	SECONDA VILLAGGIO SANT'EMILIO
STRADA	TERZA VILLAGGIO SANT'EMILIO
STRADA	QUARTA VILLAGGIO SANT'EMILIO

Le stesse considerazioni fatte per i complessi residenziali con dug "case" valgono anche per altri complessi destinati a caserme, scuole, ospedali, stazioni, ecc.

### **30. DUG a riferimento puntuale**

Nei casi in cui la dug faccia riferimento a elementi puntuali (casa, maso, casello, malga, baita, masseria, casale, cascina, casa colonica, ecc.), questi dovranno essere ricondotti alla specie che ne classifica l'area di circolazione:

- strada, via, viale, vicolo, ecc..., per le aree di circolazione all'interno dei centri abitati;
- località, frazione, contrada, nucleo e simili per l'insieme delle aree di circolazione esterne ai centri abitati. In questi casi il nome proprio di tali manufatti edilizi deve essere utilizzato nella denominazione qualora costituisca un riferimento per identificare il territorio circostante ad essi.

I toponimi di elementi puntuali che non sono riferiti a aree di circolazione **non dovranno** essere registrati nello stradario.

### **31. DUG con indicazione della posizione, o con riferimento spaziale e dimensionale**

Nei casi in cui alla specie del toponimo è associato un attributo di posizione che specifica la collocazione dell'area di circolazione rispetto a un luogo di interesse o di riferimento (dietro, alta, sotto, bassa, interna, esterna, inferiore, superiore, parallela, ultima, centrale, destra, sinistra, laterale, panoramica, belvedere,



ecc.) esso dovrà essere omesso dalla registrazione. La tassonomia delle dug deve fare riferimento esclusivamente alla specie generica di area di circolazione definita nel dizionario nazionale.

Stessa regola vale per gli attributi con riferimento spaziale (tratto, intorno, tronco, ecc.) o dimensionale (grande, larga, stretta, lunga, ecc).

Qualora l'attributo faccia riferimento a denominazioni storiche, endogene già in uso, che ne descrivono modi di dire, luoghi o avvenimenti celebrativi e commemorativi, deve essere contenuto nella denominazione. Es.:

Specie	VIA
Denominazione	SAN NAZARO ALTO
Specie	VIA
Denominazione	STRETTO DI MESSINA
Specie	STRADA
Denominazione	SANTA MARTA DI SOTTO

### **32. DUG con attributi qualificativi**

Nei casi in cui alla specie del toponimo è associato un attributo qualificativo che ne specifica la natura temporale della realizzazione dell'area di circolazione (nuova, vecchia, antica, ecc.); o funzionale (rotabile, rurale, mulattiera, ecc.); o limitativa (chiusa, cieca, ecc.), esso dovrà essere omesso dalla registrazione. La tassonomia delle dug deve fare riferimento esclusivamente alla specie generica di area di circolazione definita nel dizionario nazionale.

Qualora l'attributo faccia riferimento a denominazioni storiche, endogene già in uso, che ne descrivono modi di dire, luoghi o avvenimenti celebrativi e commemorativi, deve essere contenuto nella denominazione. Es.:

Specie	PIAZZA
Denominazione	DELLA CHIESA NUOVA
Specie	STRADA
Denominazione	NUOVA VILLARETTO

Eccezionalmente per le sole ragioni di natura storica legate a vecchi toponimi, le specie ammesse con attributi qualificativi sono:

- VIA ANTICA
- STRADA ANTICA
- VIA VECCHIA
- STRADA VECCHIA
- VIA NUOVA
- STRADA NUOVA
- VICOLO CHIUSO
- VICO CHIUSO

### **33. DUG doppie**

Non è previsto nel campo dug una doppia specie di area di circolazione come per i casi più comuni di seguito elencati. Si deve procedere ad utilizzare quella più significativa per specificare la singola circostanza:

dug errata	Sostituire con
STRADA LITORANEA	LITORANEA
STRADA TRAVERSA	TRAVERSA
STRADA TANGENZIALE	TANGENZIALE
VIA LITORANEA	LITORANEA
VIA LUNGOMARE	LUNGOMARE
VIA TRAVERSA	TRAVERSA
VIA TANGENZIALE	TANGENZIALE
VIA CUPA	CUPA
VIA RAMPA	RAMPA

In questo caso si dovrà optare per una delle dug indicate, portando eccezionalmente nella denominazione la specie esclusa qualora fosse strettamente necessaria alla completezza del nome della strada.

### **34. Dizionario nazionale delle specie di area di circolazione (DUG ANSC)**

Di seguito sono elencate le specie di aree di circolazione a carattere nazionale validate nel dizionario delle dug per il Progetto ANSC. Le specie a carattere locale saranno di volta in volta validate dall'Istat e inserite nel dizionario **previo invio della seguente documentazione da parte del Comune trasmessa alla casella di posta elettronica [ansc@istat.it](mailto:ansc@istat.it) ed avente come oggetto "Richiesta nuova DUG Comune di .....":**

1. delibera comunale della titolazione dell'area di circolazione;
2. estratto cartografico dove sia rappresentata l'area di circolazione presente nella delibera di cui al punto 1;
3. autorizzazione del Prefetto.

ACCESSO	CANTO	DISCESA
ALPE	CANTON	EMICICLO
ALTO	CANTONE	ESEDRA
ALZAIA	CASCINA	FONDAMENTA
ANDRONA	CASE SPARSE	FORNICE
ANGIPORTO	CAVALCAVIA	FORO
ARCHIVOLTO	CENTRO ABITATO	FRAZIONE
ARCO	CHIASSINO	GALLERIA
AREA PEDONALE	CHIASSO	GRADELLE
AUTOSTRADA	CIRCONVALLAZIONE	GRADINATA
BALUARDO	COLLEGAMENTO	GRADINI
BELVEDERE	COMPLANARE	GRADONI
BORGATA	CONTRA'	LARGHETTO
BORGHETTO	CONTRADA	LARGO
BORGO	CORSETTO	LEA
CAL	CORSIA	LEVA'
CALA	CORSO	LITORANEA
CALATA	CORTE	LOCALITA'
CALLE	CORTICELLA	LUNGADDA
CALLESELLO	CORTILE	LUNGADIGE
CALTO	COSTA	LUNGAGNO
CAMPIELLO	COSTARELLA	LUNGARGINE
CAMPO	CUPA	LUNGARNO

LUNGOBISAGNO  
LUNGOCASTELLANO  
LUNGOCELANO  
LUNGOCRATI  
LUNGODORA  
LUNGOFERMULLA  
LUNGOFIUME  
LUNGOFOGLIA  
LUNGOFRIGIDO  
LUNGOGESSO  
LUNGOGLIO  
LUNGOLAGO  
LUNGOLARIO  
LUNGOLONA  
LUNGOMALLERO  
LUNGOMALONE  
LUNGOMARE  
LUNGOMAZARO  
LUNGOMELLA  
LUNGOMERA  
LUNGOMINCIO  
LUNGOMONTE  
LUNGONERA  
LUNGOPARCO  
LUNGOPESA  
LUNGOPO  
LUNGORIO  
LUNGOSABATO  
LUNGOSILE  
LUNGOSTURA  
LUNGOTANARO  
LUNGOTARTARO  
LUNGOTEVERE  
LUNGOTORRENTE  
LUNGOTRONTA  
MOLO  
MURA  
NUCLEO  
NUCLEO ABITATO  
PARCHEGGIO  
PASSAGGIO  
PASSAGGIO PEDONALE  
PASSAGGIO PRIVATO  
PASSANTE  
PASSEGGIATA  
PASSEGGIO  
PASSO  
PENDIO  
PERCORSO CICLABILE  
PERCORSO CICLOPEDONALE  
PERCORSO PEDONALE  
PIAGGIA  
PIANO  
PIAZZA  
PIAZZALE  
PIAZZALETTO  
PIAZZETTA  
PIAZZOLA  
PIAZZOLO  
PISTA CICLABILE  
PODERE  
PONTE  
PORTA  
PORTICHETTI  
PORTICI  
PORTICO  
POSTIERLA  
QUADRATO  
QUARTIERE  
RACCORDO  
RAMO  
RAMPA  
RAMPARI  
RECINTO  
REGIONE  
RIGASTE  
RIONE  
RIPA  
RIVA  
RIVIERA  
RONCO  
ROTATORIA  
ROTONDA  
RUA  
RUGA  
SALITA  
SCALA  
SCALE  
SCALETTA  
SCALETTE  
SCALI  
SCALINATA  
SCALONE  
SCESA  
SDRUCCILO  
SELCIATO  
SENTIERO  
SLARGO  
SOPPORTICO  
SOTTOPASSAGGIO  
SOTTOPASSO  
SOTTOPORTICO  
SOTTOVIA  
SOVRAPASSO  
SPALTO  
SPIANATA  
SPIAZZO  
STRADA  
STRADA ANTICA  
STRADA COMUNALE  
STRADA CONSORTILE  
STRADA NUOVA  
STRADA PANORAMICA  
STRADA PODERALE  
STRADA PRIVATA  
STRADA PROVINCIALE  
STRADA REGIONALE  
STRADA STATALE  
STRADA VECCHIA  
STRADA VICINALE  
STRADELLA  
STRADELLO  
STRADINA  
STRADONE  
STRETTA  
STRETTO  
STRETTOIA  
SUBBORGIO  
SUPPORTICO  
TANGENZIALE  
TETTI  
TRAFORO  
TRATTURO  
TRAVERSA  
TRAVERSA PRIVATA  
TRAZZERA  
TRESANDA  
VAGLIO  
VANILLA  
VIA  
VIA ANTICA  
VIA BELVEDERE  
VIA CENTRALE  
VIA CIECA  
VIA COMUNALE  
VIA INTERNA  
VIA NUOVA  
VIA PANORAMICA  
VIA PRIVATA  
VIA PROVINCIALE

VIA STRETTA  
VIA VECCHIA  
VIA VICINALE  
VIADOTTO  
VIALE  
VIALE BELVEDERE  
VIALETTO  
VICO  
VICO CHIUSO  
VICO CIECO  
VICO PRIVATO

VICO STORTO  
VICOLETTO  
VICOLETTO CIECO  
VICOLO  
VICOLO CHIUSO  
VICOLO CIECO  
VICOLO DIETRO  
VICOLO PRIVATO  
VICOLO STORTO  
VILLAGGIO  
VIOTTOLO

VIUZZA  
VIUZZO  
VO'  
VOCABOLO  
VOLTA  
VOLTE  
VOLTO  
VOLTONE  
ZONA

Con il Progetto ANNCUSU sarà definito il nuovo Dizionario Italiano delle specie (DIDUG) e il Dizionario Italiano delle denominazioni ufficiali (DIDUF) da utilizzarsi per la nuova toponomastica stradale dall'entrata a regime dell'ANNCUSU.

### **35. Toponimi duplicati**

L'art. 41, comma 5 del Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, recita:

*"Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse."*

Pertanto, per risolvere i casi di duplicazione il Comune dovrà deliberare nuove denominazioni o cambiare la specie (dug) a una delle aree di circolazione duplicate. La stessa denominazione infatti la si può usare per specie diverse di area di circolazione, come ad esempio:

- VIA ANTONIO GRAMSCI
- PIAZZA ANTONIO GRAMSCI

**IMPORTANTE:** L'inserimento della denominazione della località, non rende comunque il toponimo univoco, poiché la denominazione di quest'ultimo deve essere riferita all'intero territorio comunale e non a sottoinsiemi di esso. La località indica l'ubicazione dell'area di circolazione (prevista nel mod. A/P 8 del Regolamento Anagrafico) e non fa parte in alcun modo della denominazione del toponimo.

## NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELL'INDIRIZZARIO

### 1. Il campo di osservazione dei numeri civici

Tutti gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono **direttamente o indirettamente** all'interno dei fabbricati devono, secondo la normativa vigente, essere provvisti di appositi numeri civici, (Figura 1).




Figura 1 – Esempificazione dei casi di numerazione civica più frequente: accessi diretti e indiretti

Sono considerati accessi esterni anche quelli secondari. In presenza di più ingressi, corrisponde all'**accesso principale** quello maggiormente utilizzato per accedere alle unità immobiliari in caso di edificio residenziale e quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare nel caso di attività produttive, mentre i restanti sono considerati **accessi secondari**, (Figura 2).






Figura 2 – Esempificazione di attribuzione di numerazione civica in presenza di accessi secondari e di numerazione interna

La numerazione civica è estesa anche ai **passi carrai** e alle **aree recintate** non edificate dedicate in modo permanente o non ad attività economiche (es. stabilimenti balneari, rivendite auto) e che sono provviste di un accesso all'area di circolazione (**Figura 3** e **Figura 4**). Sono considerate aree recintate anche quelle non edificate prive di attività economica.



**Figura 3 - Esempificazione di attribuzione di numerazione civica a prescindere dalle funzioni dei singoli accessi**



**Figura 4 – Esempificazione di attribuzione di numerazione civica per aree recintate destinate ad attività commerciali**

Gli accessi contigui (**Figura 5**) vanno numerati distintamente solo se separati da elementi murari strutturali e continui alla facciata dell'edificio (per accessi diretti) o da recinzione o muretto (per accessi indiretti).






**Figura 5 – Esempio di attribuzione di numerazione civica in presenza di elemento murario che divide due accessi contigui**

La **Figura 6** riporta un edificio commerciale con accessi e vetrine contigue. Ogni attività commerciale riporta un infisso partizionato in quattro unità, due parti per l'accesso e due per la vetrina (tranne l'ultimo esercizio a destra in cui le vetrine sono otto). In questo caso l'accesso da numerare è unico per ogni attività.




**Figura 6 – Esempificazione di finestre partizionate utilizzate sia come accessi che come vetrine**

La **Figura 7** riporta un edificio realizzato con la combinazione di differenti materiali. Al piano terra l'affaccio su strada è chiuso da una superficie a vetri. In questo caso le vetrine non sono considerate accessi.



**Figura 7 Esempificazione di edificio con finestratura partizionata al pian terreno non utilizzata come accesso**

Un esempio più aderente ad un tessuto urbano con varie tipologie di accessi è riportato nella **Figura 8** in cui si individuano alcuni casi possibili di numerazione civica e non:



**Figura 8 – Esempificazione di alternanza di accessi per cui è prevista o meno la numerazione civica**

*Casi in cui è prevista la numerazione civica*

- a Accesso diretto al box
- c Vetrina a livello terra
- d Accesso diretto al negozio
- e Accesso indiretto a unità immobiliari interne all'edificio
- f Vetrina a livello terra
- g Vetrina e ingresso. L'insieme è considerato un unico accesso temporaneamente con due funzioni
- h Vetrina e ingresso. L'insieme è considerato un unico accesso temporaneamente con due funzioni
- i Accesso diretto ad abitazione

*Casi in cui non è prevista la numerazione civica*

- b Vetrina sollevata dal livello terra da un muretto superiore a 25 cm

## **2. Accessi e numeri interni**

Non sono soggetti a numerazione civica tutti gli **accessi interni** identificati dagli ingressi agli edifici posti all'interno di un'area privata (corti, cortili, ecc.). Vedi **Figura 1** e **Figura 2**. Stessa cosa per i **numeri interni** che corrispondono alle unità immobiliari semplici (abitazioni, uffici, ecc.) a cui non si accede direttamente dall'esterno ma da cortili o scale interne, (**Figura 9**).






Figura 9 – Esempificazione della divisione interna degli edifici e corrispettiva numerazione interna

**IMPORTANTE:** Si fa presente che gli accessi interni e i numeri interni non devono essere registrati nell'indirizzo ma in apposite liste distinte.

### 3. Accessi agli edifici

L'edificio, da intendersi come costruzione unitaria, è dotato di diversi accessi con caratteristiche che determinano diverse esigenze di numerazione che si andranno ad esaminare nel dettaglio. Gli accessi possono essere diretti su strada (Figura 10) oppure indiretti, in questo caso si accede attraverso aree interne. La numerazione è sempre relativa all'accesso esterno su pubblica via, segue un ordinamento a livello di area di circolazione e non tiene conto dell'edificio cui appartiene.



Figura 10 Esempio di accessi diretti. Piazza Portella, Comune di Roccavivara - Fonte Elaborazione su Google Earth

Nella Figura 11 all'edificio A si accede solo attraversando il cortile privato antistante. Il numero civico deve essere posto su questo accesso perché conduce alle unità ecografiche residenziali che vi si trovano all'interno. L'edificio B non è invece dotato di accessi esterni su strada dal momento che la tettoia C, non conduce ad alcuna unità ecografica ne lo è essa stessa.




Figura 11 - Esempio di accesso indiretto. Via Carezza, Comune di Nova Levante - Fonte Elaborazione su Google Earth

Non costituisce accesso indiretto, e quindi non deve essere numerata, l'apertura che conduce ad una serie di ingressi, come rappresentato in Figura 12. Le frecce mostrano una serie di accessi che danno sull'area di circolazione cui si accede dall'apertura nell'edificio.




Figura 12 – Esempi di accessi su area di circolazione passante un edificio. Fornice Achille Grandi, Comune di Ferrara - Fonte Elaborazione su Google Earth

### **3.1 Accessi pedonali**

Nel caso di un cancelletto pedonale contiguo a un cancello di un accesso carrabile, separati per esempio da una colonna metallica su cui i cancelli poggiano, le due aperture dovranno essere considerate come un



unico accesso, se da esse ci si immette allo stesso percorso di pari livello per raggiungere la stessa unità immobiliare. Un esempio di questa situazione è mostrata in **Figura 13** e **Figura 14** dove un unico edificio diviso in due abitazioni dispone di accessi su pubblica via.




**Figura 13** - Esempio di accessi pedonali e carrabili contigui che immettono su un unico livello. Prospetto su Via Genovese Zerbi, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth




**Figura 14** – Esempio di accessi pedonali e carrabili contigui che immettono su un unico livello. Pianta su Via Genovese Zerbi, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

Nelle **Figura 15** e **Figura 16** gli accessi in questione, pur essendo pedonale e carrabile, costituiscono, per ogni singolo edificio, due numeri civici distinti dal momento che conducono a due unità immobiliari dello stesso edificio posti su livelli diversi.

Per cui nel caso l'accesso carrabile non conduca allo stesso percorso al quale si accede dal cancelletto, ma apra su uno spazio diverso, ad esempio una rampa che accede a un livello differente (rampa che scende in un garage), le due aperture devono essere considerate come due distinti accessi.



**Figura 15** – Esempio di accessi pedonali e carrabili contigui da numerare separatamente. Pianta su Via Giovanni Garau, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth



**Figura 16** – Esempio di accessi pedonali e carrabili contigui da numerare separatamente. Pianta su Via Giovanni Garau, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth



### **3.2 Accesso diretto al box**

Una serie di box contigui, come riportato in **Figura 17**, deve avere un numero civico per ogni singolo accesso.



**Figura 17** – Esempio di numerazione civica ai singoli box con accesso diretto su strada. Via Bocche di Bonifacio, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

### **3.3 Passi carrabili**

In **Figura 18** un esempio di passo carrabile che deve essere dotato di numero civico.



**Figura 18** - Esempio di numerazione civica di un passo carrabile. Via dei Panfili, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth

### **3.4 Accessi temporaneamente chiusi**

Gli accessi temporaneamente chiusi da vetrine o da altro materiale (non in muratura) vanno numerati se posti a livello terra o su un gradino di alzata massima di 25 cm, (**Figura 19**).



**Figura 19 – Esempio di successione di civici su aperture temporaneamente chiuse da vetrine. Via del Gambero, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth**

Invece, gli accessi trasformati in vetrine e ridotti dimensionalmente da terra di una altezza superiore a 25 cm. non devono essere numerati, (Figura 20).



**Figura 20 - Esempio di accessi rialzati a più di 25 cm dal livello stradale. Via Belsiana, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth**

#### **4. Edifici precedentemente esentati**

Nelle istruzioni allegate al Regolamento anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n. 223) venivano esentati dalla numerazione civica una serie di edifici che non costituivano unità ecografica, come ad esempio monumenti o edifici ad uso agricolo utilizzati solo in alcuni periodi dell'anno. Con le attuali disposizioni anche questi debbono essere numerati.



#### **4.1 Monumenti**

Tutti gli accessi ai monumenti su pubblica via devono essere numerati qualora si configurino come ingressi a unità ecografiche che assolvono a precise funzioni (uffici, locali per la custodia, magazzini, centraline tecniche, vani per la manutenzione ecc.) Un caso significativo è l'accesso al Museo Nazionale dell'Emigrazione posto su un lato dell'Altare della Patria, (Figura 21).



**Figura 21 - Accesso al Museo Nazionale dell'Emigrazione precedentemente esente da numerazione civica. Altare della Patria, Piazza Venezia, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth**

#### **4.2 Edifici rurali a carattere permanente**

I fabbricati rurali devono essere contrassegnati da apposita numerazione al pari degli altri edifici, anche se a destinazione non residenziale, come ad esempio avviene in certe zone rurali della provincia di Matera dove sono diffusi piccoli edifici ad utilizzo stagionale, (Figura 22).



**Figura 22 – Esempio di edifici rurali. Strada Provinciale Fondo Valle Basentello, Comune di Irsina (MT) - Fonte Elaborazione su Google Earth**

### 4.3 Fienili

Anche sugli edifici rurali costruiti con materiali diversi da muratura e ferro, come i fienili basati su strutture murarie, se hanno l'accesso su pubblica via si devono apporre i numeri civici, (Figura 23).




Figura 23 – Esempio di fienili con accesso su strada. Via Catinaccio, Nova Levante (BZ) - Fonte Elaborazione su Google Earth

Diverso è il caso in cui i fienili non sono dotati di accesso su pubblica via e che quindi seguiranno le regole della numerazione interna. Nel caso della Figura 24 l'edificio B, che è posto all'interno e non ha un accesso diretto sulla strada non deve essere provvisto di numero civico, mentre l'edificio A che dispone di un accesso costituito da una rampa che collega la strada ne deve essere provvisto.




Figura 24 – Esempio di fienili con accesso su strada e accesso interno. Via Carezza, Nova Levante (BZ) - Fonte Elaborazione su Google Earth



#### **4.4 Edicole e chioschi**

L'obbligo della numerazione si estende anche a esercizi commerciali **permanenti** che sorgano sull'area di circolazione senza appartenere ad un edificio, (Figura 25).



**Figura 25 - Esempi di attività economiche in strutture non murarie adibite a edicola e ristorazione. Comuni di Bagno di Romagna (FC) e Cantù (CO).**

Le attività economiche o lavorative di **tipo stagionale** collocate in strutture leggere e mobili (prefabbricati in legno) pur aventi accesso diretto all'area di circolazione non devono essere dotate di numerazione civica (Figura 26).



**Figura 26 – Esempio di chiosco a carattere nobile stagionale. Lungomare Duilio, Comune di Roma - Fonte elaborazione su Google Earth**

#### **4.5 Strutture per l'erogazione di servizi, locali tecnologici**

Le cabine elettriche, di telefonia, del gas, ecc., che hanno un accesso che dall'area di circolazione immette in un locale "tecnologico", devono avere il numero civico purché non siano costruzioni semi permanenti o in lamiera destinate a essere smantellate o spostate, (Figura 27).



Figura 27 - Cabina elettrica di distribuzione

## 5. Alloggi precari

Si tratta di tipologie di alloggi identificate nel modello del censimento delle abitazioni, in “altro tipo di alloggio” che si ricorda essere definito come “Alloggio non classificabile come abitazione presso il quale, al momento del censimento, dimorano abitualmente o temporaneamente una o più persone. Ne sono esempi: le roulotte, le tende, i caravan, i camper, i container; le baracche, le capanne, le casupole, le grotte; le rimesse, i garage, le soffitte, le cantine; gli alloggi contenuti in costruzioni che non sono edifici (secondo la definizione di edificio)”.

### 5.1 Strutture semipermanenti

Sono soggette a numerazione civica, le strutture che hanno specifica autorizzazione e caratteristiche residenziali. Un esempio tipico è quello di abitazioni provvisorie in caso di calamità con permanenza di media e lunga durata o di campi nomadi che non hanno recinzione ma hanno strutture allineate lungo aree di circolazione pubblica o con accesso pubblico, (Figura 28).



Figura 28 - Esempio di costruzione semipermanente soggetta a numerazione civica. Comune di Senerchia (AV) - Fonte Elaborazione su Google Earth



Diversa è la situazione degli insediamenti a carattere provvisorio completamente rimovibili, organizzati per offrire una residenza temporanea anche se soggetti a strumento autorizzatorio, (Figura 29). In questi casi la numerazione non va prevista per i singoli moduli abitativi ma solo per l'accesso all'area che li contiene.



Figura 29 – Esempio di prefabbricati modulari abitativi rimovibili. Novi di Modena e Rovereto di Novi (MO)

## **5.2 Insediamenti mobili**

Quando le strutture precarie costituiscono insediamenti di roulotte e container non devono vedersi attribuita la numerazione civica, perché destinate a essere smantellate o spostate, (Figura 30).



Figura 30 – Esempio di campo nomadi abusivo della Boana. Comune di Asti - Fonte <http://www.gazzettadasti.it/>

### **5.3 Strutture mobili disperse**

Tutti i veicoli adibiti ad uso residenziale non sono oggetto di numerazione civica, ma lo sono eventualmente gli accessi alle aree attrezzate al loro parcheggio. Questo vale per camper o roulotte parcheggiati lungo la strada o nei terreni adiacenti. Allo stesso modo ci si comporta per le “case mobili” intese come abitazioni improvvisate, baracche, capanne, containers, ecc. che non hanno una specifica autorizzazione.

Se trattasi di costruzioni isolate con evidenti caratteri di provvisorietà che non fanno riferimento ad unità ecografiche non devono vedersi attribuito un numero civico, (**Figura 31**).



**Figura 31 - Esempi di costruzione precaria e struttura provvisoria destinata a fienile. Rimigliano, in Comune di San Vincenzo (LI) e Comune di Roccavivara (CB)**

## **6. Accesso ad aree non edificate**

Nel caso di aree recintate non edificate, dedicate in modo permanente o non ad attività economiche e che sono provviste di uno o più accessi all’area di circolazione, questi devono essere numerati singolarmente in quanto accessi su pubblica via, (**Figura 32** e **Figura 33**). Sono considerate aree recintate anche quelle prive di attività economica.



**Figura 32 – Esempio di area recintata contenente un’attività di auto lavaggio, Via Laurentina, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth**





Figura 33 – Esempio di area recintata contenente un'attività commerciale. Via Tancredi di Chiaraluce, Comune di Roma - Fonte Elaborazione su Google Earth